



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio programmazione sanitaria ed economico-finanziaria e controllo di gestione

DETERMINAZIONE N. 304 del 13.04.2016

**Oggetto: Incarichi vacanti di assistenza primaria 1° e 2° semestre 2012 – integrazione
determinazione n. 113 del 22/02/2016.**

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e le successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 recante norme di tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna;
- VISTO la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e le successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2001, n. 9 relativa all'istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio;
- VISTA la Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 7, che all'articolo 13, comma 5, ha previsto che i territori di competenza di ciascuna delle otto Aziende Sanitarie Locali della Sardegna, coincidano con quelli delle circoscrizioni provinciali, individuate ai sensi della legge regionale n. 10/2002 e della legge regionale n. 10/2003;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali personale e riforma della Regione n. 15144/57 del 02/06/2015, con il quale alla Dott.ssa Francesca Piras sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con l'intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005 e ss.mm.ii. (ACN 23/03/2005);
- VISTO l'Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale (AIR) del 28 aprile 2010, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n.19/9 del 12 maggio 2010;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 304 DEL 13.04.2016

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 60/9 del 5 novembre 2008 recante “definizione degli ambiti territoriali dell’assistenza primaria”;
- VISTO l'art. 15, comma 11, dell'ACN 23/03/2005 ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
- VISTO l'art. 8.5 dell'AIR che, in attuazione dell'art. 16 comma 7 dell'ACN 23.03.2005 ha stabilito che nell'ambito della Regione Sardegna per il conferimento degli incarichi vacanti di assistenza primaria, fatto salvo il disposto di cui all'art. 63, comma 2, let. a) del summenzionato ACN, è riservata una percentuale dei posti a favore dei medici aventi titolo, come di seguito riportata:
- nella misura del 60% dei posti a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al Decreto Legislativo n. 368/99 e n. 277/03;
 - nella misura del 40% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;
- VISTO l'art. 16, comma 9, dell'ACN 23/03/2005, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione, fermo restando che, come previsto dal comma 8, qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle due riserve, gli stessi vengono assegnati all'altra riserva;
- VISTA la norma finale n. 2 dell' ACN 23/03/2005, ai sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all'assegnazione degli incarichi vacanti nell'ambito della riserva di assegnazione del 60%, come sopra determinata, con l'attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente alla domanda di assegnazione dell'incarico, del titolo di formazione specifica;
- VISTA la determinazione n. 98 del 11.01.2012 con la quale è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale valida per l'anno 2012 pubblicata sul BURAS n. 5 del 02.02.2012 Parte I e II;
- VISTA la determinazione n. 113 del 22/02/2016, con la quale sono stati pubblicati gli incarichi vacanti di assistenza primaria per l'anno 2012;
- CONSIDERATO che nella sopramenzionata determinazione non è stato richiamato quanto a suo tempo stabilito con nota prot. n. 26892 del 05/11/2012 dal Comitato Regionale per la medicina generale, il quale ha precisato che in virtù del principio “ora per allora”, debbono ritenersi ammissibili le domande per trasferimento per l'anno 2009, presentate dai medici che hanno usufruito nell'anno 2010 dell'assegnazione delle sedi carenti dell'anno 2006;
- RITENUTO che sulla base del medesimo principio possano partecipare all'assegnazione per trasferimento per l'anno 2012 anche i medici che hanno usufruito dell'assegnazione degli incarichi vacanti di assistenza primaria per l'anno 2009;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 304 DEL 13.04.2016

RITENUTO pertanto necessario procedere all'integrazione della determinazione n. 113 del 22/02/2016 nella parte in cui non prevede tale possibilità;

DETERMINA

- ART.1** In conformità a quanto indicato nelle premesse, di procedere alla integrazione della determinazione n. 113 del 22/02/2016 prevedendo che, secondo quanto stabilito con nota n. 26892 del 05/11/2012 dal Comitato Regionale per la medicina generale, e in virtù del principio "ora per allora", possano partecipare all'assegnazione per trasferimento per l'anno 2012 anche i medici che hanno usufruito dell'assegnazione degli incarichi vacanti di assistenza primaria per l'anno 2009.
- ART.2** Di confermare quanto disposto con la determinazione n. 113 del 22/02/2016, specificando che i medici che hanno già presentato domanda ai sensi di tale determinazione non sono tenuti a presentare una nuova domanda, salvo che siano interessati alle modifiche disposte con il presente provvedimento.
- ART.3** Di individuare, ai sensi dell'art. 34 comma 19 e 20 dell'ACN 23/03/2005, l'Azienda ASL n. 8 di Cagliari quale ufficio regionale incaricato per l'espletamento delle procedure di attribuzione degli incarichi vacanti di assistenza primaria relativi al 1° e 2° semestre 2012.
- ART.4** Tutte le domande per trasferimento, in regola con le norme vigenti sull'imposta di bollo, dovranno essere trasmesse entro 15 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione sul BURAS, a mezzo raccomandata A/R, alla A.S.L. 8 Cagliari Via Pier della Francesca, 1 09047 Selargius (CA), secondo la modulistica allegata che sarà disponibile anche sul sito www.regione.sardegna.it (percorso) – Assessorato Igiene e Sanità – Direzione Generale Sanità - Atti - e presso l'Ufficio URP dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda a quanto disposto dall'ACN del 23/03/2005.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Francesca Piras

DM/SETT 2.2
DFS/SETT. 2.2